

CONVENZIONE
TRA L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ABBIATENSI "CROCE
AZZURRA"
ED IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI)
PER IL TRASPORTO DI SPECIFICHE CATEGORIE SOCIALI
PER L'ANNO 2011

L'anno duemilaundici il giorno quattro -----
del mese di marzo -----

TRA

COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI), C.F. 82000790152, nella persona della dott.ssa Maddalena Donà in qualità di Responsabile del Settore AA.SS./Educativi/Ricreativi del Comune di Motta Visconti, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 19 dell'11/02/2011, resa immediatamente eseguibile, abilitata ad intervenire al presente atto in forza del decreto sindacale n. 15 del 10/06/2009;

E

La CROCE AZZURRA - Associazione Volontari Abbiatensi con sede in Abbiategrasso – Via De Amicis, 1 – ang. Via Mentana - iscritta nel Registro Generale dei volontariato su delibera della Giunta Regionale n. 20460 del 24/03/1992 e n. 27393 del 15/9/1992 al foglio n.307 - progressivo 1223, Codice Fiscale 82004010151, in persona del suo

Presidente Pro-tempore Sig.ra Buzzi Giulia nata a Milano il 27/10/1973 e residente ad Abbiategrasso in Via Trieste n. 1,

Premesso che:

- le esigenze di trasporto di persone con particolari patologie necessitanti trattamenti continuativi e di persone portatrici di handicap, a Centri di Formazione Professionale, Cooperative, Centri Diurni, ecc., per la natura di essere a volte molto personalizzate ed articolate, sia come luoghi da raggiungere che come orari di frequenza, non possono trovare pieno e totale soddisfacimento dalle risorse di persone e mezzi dell'Amministrazione Comunale;
- esistono servizi sul territorio: ASL o presso Istituti, Centri, Ospedali, per la cui fruibilità è necessario il trasporto dei soggetti in condizioni di non autonomia;
- esiste in luogo una significativa presenza di volontariato organizzato, con i requisiti di cui legge n. 266 del 1991, ed in particolare considerata la disponibilità dell'Associazione Volontari Abbiatensi CROCE AZZURRA, presente capillarmente ed efficacemente nel territorio;

Considerato che la Legge sul volontariato prevede la partecipazione attiva delle Associazioni a fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sanitaria e sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Associazione si impegna ad effettuare con propri mezzi e con propri volontari i seguenti servizi:

- trasporto emodializzati;
- trasporto di persone che necessitano di cobaltoterapia e terapie antineoplastiche;
- trasporto di persone per terapie riabilitative;
- trasporto portatori di handicap a centri diurni di attività formativa, Centri Professionali e Cooperative Sociali;
- Servizi di validazione ricette mediche presso l'Ospedale C. Cantù di Abbiategrasso;
- Servizio di ritiro ricette e consegna medicinali a favore di persone anziane sole, o comunque bisognose, in occasione della chiusura per ferie estive della locale farmacia, compatibilmente con gli automezzi in dotazione e i volontari in forza alla Sezione di Motta Visconti;

ART. 2

RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ABBIATENSIS "CROCE AZZURRA".

Il Comune, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, segnalerà le necessità e le priorità d'intervento, secondo le richieste della popolazione e la valutazione dei bisogni.

L'Associazione si impegna ad espletare il servizio secondo un criterio di imparzialità.

ART. 3

LIMITI RIGUARDANTI I SERVIZI PRESTATI DALL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione garantisce la disponibilità dei volontari per lo svolgimento dei servizi con le modalità di cui al successivo art. 4, tenendo presente che non potranno essere effettuate le prestazioni di quei servizi che possono interferire con le inderogabili e preminenti esigenze del servizio di trasporto degli emodializzati, ritenuto prioritario da entrambi le parti.

ART. 4

PERSONALE VOLONTARIO E RELAZIONE DEI SERVIZI.

L'Associazione fornisce all'Amministrazione Comunale i nominativi dei relativi Responsabili di Sezione a cui l'Amministrazione potrà rivolgersi in caso di necessità. L'Amministrazione dovrà di norma fornire periodicamente all'Associazione l'elenco dei servizi richiesti, tranne nel caso di servizi non preventivabili perché derivanti da esigenze improvvise che richiedono rispondenza urgente.

L'elenco dovrà essere fornito dall'Amministrazione con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'inizio del mese a cui si riferisce, al fine di dar modo ai Responsabili di Servizio di predisporre il programma mensile dei servizi. Per ogni ulteriore comunicazione o richiesta, l'Amministrazione Comunale dovrà rivolgersi esclusivamente ai Responsabili di Sezione, che si dovranno impegnare a trovare una soluzione, in tempi brevi, anche per i casi di nuova richiesta.

L'Associazione si impegna annualmente a fornire relazioni sulla attività svolta dalla sezione.

ART. 5

PERSONE TRASPORTATE

Le persone trasportate con automezzi dell'Associazione, nonché l'autista e l'eventuale accompagnatore, dovranno essere regolarmente assicurati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 266/1991 e successive modifiche.

La funzione di accompagnatore è svolta di norma dall'autista, salvo specifiche esigenze di casi strettamente necessari in cui è indispensabile la presenza di un accompagnatore, fornito dall'Associazione.

I luoghi di trasporto saranno di norma nel raggio di circa 30Km.

Nel caso di trasporto di minori l'Amministrazione si impegna ad adoperarsi affinché un genitore o persona preposta possa accompagnare il minore.

ART. 6

RIMBORSO SPESE

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Associazione l'importo annuo di € 6.000,00 (seimila) quale rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, che saranno liquidate in due rate nei mesi di marzo e settembre dell'anno in corso.

ART. 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO

La presente Convenzione ha validità per l'anno 2011. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 8

CLAUSOLA RESCISSORIA

La presente Convenzione potrà essere dichiarata risolta, consensualmente allorquando una delle parti denuncerà gravissime violazioni della medesima, tali da pregiudicare la prosecuzione di una proficua collaborazione tra l'Amministrazione e l'Associazione.

La denuncia sarà comunicata ufficialmente alla controparte tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia le parti dovranno necessariamente accordarsi a mezzo dei propri rappresentanti per la composizione consensuale della vertenza e per la risoluzione consensuale della convenzione stessa, determinando inoltre i parametri economici di tale decisione.

ART. 9

MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

Ogni articolo della presente convenzione od ogni sua parte potranno essere modificati consensualmente, anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stessa, qualora le parti lo riterranno opportuno. La modifica fa salve le disposizioni rimanenti che resteranno obbligatorie per le parti.

ART. 10

NOMINA ORGANO DI COLLEGAMENTO

E' nominato in qualità di organo di collegamento fra il Comune e l'Associazione il Sig. Garrè Gianpiero domiciliato a Motta Visconti in Via P. Baj, 20 e la Sig.ra Andreoni Agata domiciliata a Motta Visconti in Via Carducci, 9.

ART. 11

SEDE ASSOCIATIVA

Il Comune di Motta Visconti mette a disposizione in comodato d'uso, e a titolo gratuito, all'Associazione un locale all'interno dell'immobile sito in via Ticino n. 21, a Motta Visconti (MI) ed i beni mobili costituenti l'arredo della sede, così come saranno inventariati e di cui sarà redatto apposito verbale di consegna in contraddittorio con il Responsabile dell'Associazione.

Il Comune mette inoltre a disposizione dell'Associazione di che trattasi, in comodato d'uso ed a titolo gratuito, un' autorimessa per il ricovero dei mezzi di trasporto in dotazione alla suddetta Associazione, realizzata nell'area esterna ed identificata nella planimetria allegata alla presente sub A), redatta dall'Ufficio tecnico Comunale.

Il comodato ha validità per l'anno 2011.

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni di cui sopra con la diligenza del buon padre di famiglia e non potrà servirsene per un uso diverso da quello stabilito.

Per tutta la durata del comodato l'Associazione Volontari Abbiatensi Croce Azzurra sarà considerata, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1808 del Codice Civile, di comune accordo, si pattuisce che tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché le spese per le utenze (acqua, luce e gas) rimangano a carico del Comune di Motta Visconti.

A carico dell'Associazione Volontari Abbiatensi Croce Azzurra sono le spese telefoniche. Il Comune di Motta Visconti, intestatario del contratto di utenza telefonica n. 0290000681 del 13.11.2002 provvederà al pagamento delle fatture ed entro il 31 gennaio di ogni anno presenterà all'Associazione de qua il consuntivo delle spese sostenute, addebitando all'Associazione de qua l'importo pari al 15 % della spesa complessiva rendicontata (percentuale calcolata tenuto conto del numero delle ore di presenza dell'Associazione de qua presso il Consultorio Comunale, rispetto al numero di ore complessive di apertura del Consultorio stesso). L'Associazione Volontari Abbiatensi "Croce Azzurra", entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto a favore del Comune di Motta Visconti.

Il comodatario è responsabile per il deterioramento dei beni non dovuto a causa di forza maggiore nonché per eventuali danni a terzi causati durante l'utilizzo.

Il comodatario non può cedere a terzi il godimento dei beni oggetto del comodato.

L'Associazione Volontari Abbiatensi Croce Azzurra si impegna a stipulare polizza assicurativa a titolo di garanzia per danni a "terzi" la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione è competente, in via esecutiva, il Foro di Pavia.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Associazione Il Responsabile del Settore AA.SS.

Avv. Giulia Buzzi

dott.ssa Maddalena Donà